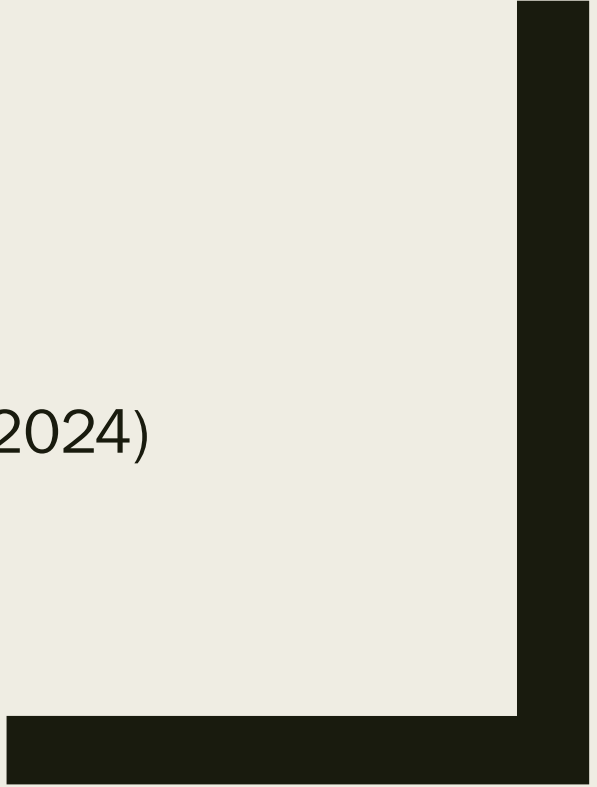




LEZIONE 12

Diritto d'autore e arte (2023-2024)

dott.ssa Giulia Dore



Marina d'Arechi Port Village, Salerno



De Co v. Arechi Spa

L'ingegner De Co realizza il un **progetto architettonico preliminare** per la realizzazione di un porto turistico (a Salerno), poi **rielaborato ed inglobato in un progetto definitivo** che non lo menziona, a firma di un noto architetto (Santiago Calatrava).

L'ingegnere in giudizio la società costruttrice Arechi Spa lamentando specialmente la lesione del suo **diritto morale di paternità**

De Co v. Arechi Spa

Ammettendo che il progetto preliminare sia frutto di una elaborazione personale dell'autore quindi astrattamente tutelabile, **la sua integrale elaborazione e trasfusione nel progetto definitivo consente di omettere la paternità** (la quale conserverebbe unicamente solo una valenza storica)?

Chiediamoci, inoltre:

- 1) Il progetto architettonico **è tutelato** dal diritto d'autore?
- 2) A quali **condizioni** si può ritenere creativo?
- 3) La tutela autoriale del progetto di architettura incontra dei **limiti**?

Cass. civ. 11 giugno 2018, n. 15158

*In tema di diritto di autore il progetto architettonico preliminare che si connoti come opera dell'ingegno, in quanto frutto di creatività ed assistito da novità ed originalità, anche se trasfuso nel progetto definitivo, **conserva il diritto ad essere tutelato quando venga utilizzato autonomamente**, anche a fini espositivi*



Cass. civ. 11 giugno 2018, n. 15158

1.8. Pertanto questo Collegio ritiene che abbia particolare rilievo scrutinare la questione della tutela del diritto al riconoscimento della **paternità** dell'opera, ove si ravvisi il carattere creativo del progetto preliminare, in quanto dotato di **originalità** e di novità oggettiva, frutto di elaborazione personale dell'autore.

1.9. La L. n. 633 del 1941 (diritto di autore) tutela all'articolo 2, comma 1, n. 5, i disegni e le opere dell'architettura, così riconoscendo **autonoma rilevanza** sia alla fase progettuale (i disegni) che a quella esecutiva (le opere) e, all'articolo 6, stabilisce che "Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale".

Opere di architettura

Al pari di altre opere, creatività ravvisabile non solo nei singoli elementi che compongono l'opera, ma anche scelta e organizzazione degli stessi

Tesi maggioritaria: se costituenti un risultato non imposto dal problema tecnico-funzionale

Tesi minoritaria: se dotati di valore estetico

Tre fasi progettuali:

Progetto preliminare (profili iniziali ma significativi)

Definitivo (con tutti gli elementi per la sua realizzazione)

Esecutivo (che definisce compiutamente i particolari)

Profili controversi:

- Tutela del design ex art. 2 co. 1 n. 10 l.d.a.



I diritti morali d'autore

Tutela della sfera personale dell'autore (Artt. 20-24 e 142-143, L.A. 633/1941)

- Diritto di inedito
- Diritto di paternità
- Diritto di integrità
- Diritto al ritiro dell'opera dal commercio

Diritto morale di integrità:

Facoltà dell'autore di opporsi a modifiche o deformazioni che pregiudichino suo onore e reputazione (art. 20 L.A.)

Pregiudizio anche potenziale e derivante da modifiche migliorative che però si ripercuotono negativamente sulla sfera personale (Santoro)

Alcuni limiti:

- No opposizione a modifiche su opere architettoniche se necessarie e di carattere oggettivo (salvo «importante carattere artistico»)
- No se modifiche conosciute o accettate (art. 22 L.A.)



Chapman Kelley, *Wildflower Works* (1984)

Spunti di comparazione: USA

Chapman Kelley v. Chicago Park District, (7th Cir. 2011)

Installazione «Wildflower Works» (Grant Park) permessa dalla città di Chicago nel 1984, ma successivamente (2004) modificata e fortemente ridotta senza consenso dell'artista

Kelley invoca lesione del suo diritto di integrità ai sensi del VARA (**17 U.S. Code § 101, 106A**)

District Court: la creazione è assimilabile a pittura/scultura ma non è originale ed è “site-specific art” che è esclusa dal VARA
7th Circuit: ammesso carattere eventualmente originale e l'astratta tutela di opera S/S, ma priva di “authorship” (prevalenza di *natural forces*) e “fixation” (*unstable*), quindi non proteggibile



MAURO DAVOLI, «NATURA MORTA 91», 2003

Le opere fotografiche

Decisivo riconoscere l'**impronta personale** dell'autore:

- Attenzione alle scelte compiute nella rappresentazione del soggetto, nonostante la natura altamente meccanica dell'attività fotografica
- Anche se il soggetto non è nuovo, è comune o in dominio pubblico, è tutelabile qualora emerga un sufficiente grado di individualità creativa.

Si considerano le varianti con cui si manifesta, così come i diversi **strumenti** con cui si perviene allo stesso risultato di cattura dell'immagine

- Ricordiamo: il supporto materiale concretizza solamente l'opera, rendendola 'percettibile dai sensi'

Davoli c. Muscio



Mauro Davoli. Farfalla su marcio(fotografia)



Giuseppe Muscio. Farfalla su marcio (olio su tela)

Davoli c. Muscio

Il **fotografo** Davoli realizza una serie di opere fotografiche (nature morte)

Il **pittore** iperrealista Muscio riproduce integralmente ed esattamente su tela alcune delle opere fotografiche

Il fotografo, lamenta **violazione del diritto morale (paternità) e dei diritti patrimoniali** (indebita riproduzione, diffusione e messa in commercio)

Chiede e ottiene l'inibizione delle condotte, la distruzione degli esemplari, l'oscuramento del sito web e il risarcimento dei danni





Trib. Milano 24 settembre 2009, *Davoli c. Muscio*

Attesa la tutela delle opere fotografiche di carattere creativo, la loro riproduzione pittorica (mediante diversa modalità espressiva e tecniche artistiche) configura una violazione dei diritti d'autore oppure costituisce una forma di ispirazione lecita e non sanzionabile?

Quanto rileva la distribuzione delle stesse?

Trib. Milano 24 settembre 2009,
Davoli c. Muscio

Le fotografie di un fotografo professionista sono tutelate come opere dell'ingegno [se] mostrano un **contributo di creatività personale** dell'autore che trascende la mera capacità professionale del fotografo

Se in ordine alla **perfetta imitazione delle opere originali** [fotografiche] non sussiste dubbio alcuno...[e **non rilevando**] **la diversa tecnica pittorica**...sotto il profilo della tutela del diritto morale dell'autore delle opere originali [il pubblico era indotto] a ritenere che le opere pittoriche in questione fossero di autonoma creazione [del pittore]



Irrilevante nel caso di specie appare l'utilizzazione da parte del convenuto della diversa tecnica pittorica, risultando interamente ripresa e copiata la particolare modalità rappresentativa dei soggetti delle opere originali, e dunque proprio quegli aspetti di creatività ed originalità che risultano specifica manifestazione della personalità dell'autore.

posto che l'ambigua ed inesatta dicitura apposta accanto alle raffigurazioni delle medesime (*"Fotografato da Mauro Davoli"*) non era certamente idonea a rappresentare il fatto che dette opere pittoriche costituivano riproduzione di preesistenti opere fotografiche, ma al contrario che il Davoli avesse solamente eseguito le foto delle tele in questione.



Spunti di comparazione: UK

Temple Island V New English Teas [2012] EWPCC 1

The defendants' work does reproduce a substantial part of the claimant's artistic work[...] The elements which have been reproduced are a substantial part of the claimant's work because, despite the absence of some important compositional elements, they still include the key combination of what I have called the visual contrast features with the basic composition of the scene itself[that] makes Mr Fielder's image visually interesting. It is not just another photograph of clichéd London icons.